



COMUNE DI PISA

Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2015

Modificato con:

Deliberazione del C.C. n. 56 del 22.12.2018

Deliberazione del C.C. n. 10 del 12.04.2022

Deliberazione del C.C. n. 71 del 18.12.2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Aliquote

1. Il Comune di Pisa applica l'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche con aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito imponibile stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, come segue:

Aliquota	Fascia di applicazione
0,50%	scaglione di reddito fino a € 15.000
0,65%	scaglione di reddito da € 15.001 fino a € 28.000
0,75%	scaglione di reddito da € 28.001 fino a € 50.000
0,80%	scaglione di reddito oltre € 50.000

2. Le aliquote di cui al comma precedente, se non modificate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, restano in vigore di anno in anno.

Art. 3 - Soglie di esenzione

1. Sono stabilite le seguenti soglie di esenzione che si applicano alternativamente:

- a) € 14.000,00 per i contribuenti in possesso di soli redditi imponibili da lavoro dipendente e/o da pensione, come definiti dall'articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;
- b) € 12.000,00 per gli altri contribuenti.

2. Ciascuna soglia è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 4 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, eccettuato il Regolamento generale delle entrate.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.